



Bruxelles, 13.8.2020  
C(2020) 5669 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 13.8.2020**

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale del Lazio (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8079 del 17 novembre 2015  
CCI 2014IT06RDRP005**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13.8.2020

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale del Lazio (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8079 del 17 novembre 2015  
CCI 2014IT06RDRP005**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005<sup>1</sup> del Consiglio, in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale del Lazio ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 8079 della Commissione del 17 novembre 2015, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2020) 937 della Commissione del 14 febbraio 2020.
- (2) Il 14 luglio 2020 il Lazio ha trasmesso alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del suo programma di sviluppo rurale a norma dell'articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013<sup>2</sup>, la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente sostanziato e motivato la richiesta di modifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

- (5) La Commissione ha concluso che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) L'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce che il numero massimo di modifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma, non si applica qualora debbano essere adottate misure dovute alle condizioni specifiche elencate alla medesima lettera. Stabilisce inoltre che se una modifica del programma di sviluppo rurale in risposta alla crisi di COVID-19 è combinata con modifiche non collegate alla crisi, tale norma si applica a tutte le modifiche combinate, a condizione che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale sia presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2021. La presente richiesta di modifica si riferisce a tali misure e soddisfa le condizioni summenzionate.
- (8) La variazione dei finanziamenti nazionali integrativi inseriti nel programma di sviluppo rurale per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "trattato"), a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è conforme ai criteri previsti dal medesimo regolamento e dovrebbe pertanto essere approvata.
- (9) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 dello stesso, nei casi in cui l'aiuto di Stato non sia ancora stato approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale del Lazio (Italia), trasmessa alla Commissione in versione definitiva il 14 luglio 2020.

#### *Articolo 2*

Le parti II e III dell'allegato della decisione di esecuzione C(2015) 8079 del 17 novembre 2015 sono sostituite dall'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 3*

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 14 luglio 2020.

#### *Articolo 4*

È approvata la variazione dei finanziamenti nazionali integrativi per lo sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 inseriti nel programma di sviluppo rurale.

*Articolo 5*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13.8.2020

*Per la Commissione*

*Janusz WOJCIECHOWSKI*

*Membro della Commissione*

**PER COPIA CONFORME**  
Segretaria generale

**Iļze JUHANSONE**  
COMMISSIONE EUROPEA